

Copia del TESTO della

DELIBERAZIONE n.323

adottata dal CONSIGLIO COMUNALE nella seduta

del 29 Dicembre 1965 avente per oggetto la

COSTITUZIONE del CONSORZIO UNICO per la

MANUTENZIONE delle STRADE VICINALI

del COMUNE DI GROSSETO

CITTÀ DI GROSSETO

DELIBERAZIONE N. 323 ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE

nella seduta del 29 DICEMBRE 1965 SESSIONE STRAORDINARIA CONVOCAZIONE PRIMA

OGGETTO: Costituzione del Consorzio unico per la manutenzione delle strade vicinali del Comune di Grosseto

L'anno millenovecentosessantacinque, addì ventinove del mese di dicembre alle ore 16.00, in Grosseto, nella Sala Consiliare del Palazzo di Città previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Sono presenti i consiglieri appresso elencati (P):

N.	COGNOME e NOME	Pres. (P)	Ass. (A)	N.	COGNOME e NOME	Pres. (P)	Ass. (A)
1	Pollini Renato	P		21	Maccherini Ildebrando	P	
2	Amarugi Raniero	P		22	Gentili Franco	P	
3	Fusi Torquato	P		23	Monticelli Reginaldo		A
4	Chielli Walter	P		24	Berti Mario	P	
5	Mordini Mauro	P		25	Migliorini Luciano	P	
6	Giurelli Mario	P		26	Fрати Petri Mina		AG
7	Faenzi Ivo	P		27	Funghi Italo		A
8	Tavarnesi Aldo	P		28	Biagiarelli Francesco		A
9	Pelletti Esuperanzio	P		29	Ferri Mario	P	
10	Cogno Danilo	P		30	Elia Gianfranco	P	
11	Agnoletti Ivan	P		31	Cavalletto Vittorio	P	
12	Giuggioli Velio	P		32	Campana Alessandro	P	
13	Giorgetti Enzo	P		33	Gimignani Franco	P	
14	Biliotti Otello	P		34	Mattioli Giuseppe	P	
15	Franci Emilio	P		35	Cellesi Gino		A
16	Bonsanti Roberto	P		36	Cutini Stelio		A
17	Nencioni Anichini	P		37	Boccini Tullio		A
18	Bianchi Virio	P		38	Bindi Angelo	P	
19	Gulina Umberto	P		39	Brilli Prisco		A
20	Fiorilli Clemente		AG	40	Fontana Antonelli Roberto		AG

TOTALI : 30 10

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il Signor Pollini Renato, nella qualità di Sindaco che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Supplente Segretario Generale Signor dott. Rino Gracili coadiuvato dal Vice Segretario Generale Supplente Signor Banci Giuliano.

Entra il consigliere avv. Cutini ed i presenti sono n. 31

Il PRESIDENTE riferisce sull'argomento ricordando che il Consiglio Comunale con proprio atto 22.7.1961 n. 117 approvava gli orientamenti espressi dalla Giunta Municipale in ordine alla costituzione dei consorzi per la manutenzione delle strade vicinali del Comune di Grosseto, proposta dall'Ente Maremma con particolare riguardo alle zone di riforma fondiaria, per ciò che concerneva:

- a) l'opportunità di procedere o meno alla costituzione dei Consorzi;
- b) l'opportunità di considerare soggette a pubblico transito o meno le strade di cui trattasi tutte ricadenti in zona di riforma agraria;
- c) la misura del concorso del Comune e se debba essere unico o differenziato, strada per strada;
- d) il sistema di votazione nelle assemblee consorziali;

dando altresì mandato alla Giunta Municipale di avanzare concrete proposte circa la costituzione dei Consorzi.

A seguito di ciò sono venuti a costituirsi nel nostro Comune nove consorzi stradali, mentre alcuni altri sono in via di costituzione.

Tali organismi hanno reso possibile un miglioramento delle condizioni della viabilità nelle campagne, ma l'esperienza ha posto in evidenza le difficoltà derivanti dalla tenuta dei nove consorzi distinti, ognuno dei quali con il proprio Presidente, consiglio di amministrazione ed assemblea, per cui, in relazione anche agli strumenti normativi che ne disciplinano la vita, in molte occasioni si è stati nell'impossibilità di farli funzionare.

Inoltre il lavoro burocratico diviene enorme con un complesso di 9 consorzi proprio per le difficoltà che si incontrano nel funzionamento degli organismi deliberanti, nella gestione dei singoli consorzi, ecc.

Per queste ragioni, ed in considerazione anche della previsione che i Consorzi aumenteranno nel numero, appare opportuno riunire i consorzi attualmente esistenti in un unico organismo che dia maggiori garanzie di funzionalità.

A tale riguardo la Giunta Municipale con atto 24.6.1965 n.1010, registrato dalla Prefettura in data 6.7.1965, deliberava di proporre al Consiglio Comunale la costituzione del consorzio unico per la manutenzione delle strade vicinali ricadenti nel Comune di Grosseto, demandando al Sindaco di sottoporre all'approvazione delle assemblee dei consorzi costituiti lo scioglimento dei medesimi e l'adesione al consorzio unico, approvando nel contempo una proposta di statuto del consorzio medesimo.

Le Assemblee dei 9 consorzi esistenti hanno tutte deliberato lo scioglimento dei consorzi a decorrere dal 31.12.1965, e l'adesione al consorzio unico per la manutenzione delle strade vicinali ricadenti nel Comune di Grosseto, approvando nel contempo lo schema di Statuto deliberato dalla Giunta Municipale.

Il Presidente rileva inoltre che, da un esame più approfondito dello schema di Statuto deliberato dalla Giunta Municipale con l'atto sopra menzionato, appare evidente la necessità di modificare alcuni articoli e più precisamente:

Art. 1 - debbono escludersi dal Consorzio i gruppi di strade nn.10,11,12,13 (Grancia di Montepescali, Cernaia, Grillese, Laghi) perché gli utenti non hanno potuto ancora esprimere l'adesione al consorzio unico;

Art. 15 - circa la validità dell'assemblea, per ciò che concerne la 2^a convocazione, la medesima potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli utenti intervenuti;

Art. 23 - circa la composizione del consiglio di amministrazione, laddove dice che il Sindaco od un suo delegato possono essere eletti e farne parte occorre aggiungere che la stessa possibilità è data anche da un rappresentante dell'Ente Maremma, in considerazione del fatto che le strade oggetto del consorzio, esistono in zone di riforma ove opera l'Ente.

Il Presidente conclude proponendo la costituzione del consorzio unico per la manutenzione delle strade vicinali del Comune di Grosseto, comprendente i nove gruppi di strade oggetto dei consorzi costituiti a suo tempo dal Consiglio Comunale approvandone le planimetrie, gli elenchi degli utenti, i piani di riparto della spesa e lo statuto relativo, approntato dalla Giunta Municipale e modificato come proposto.

Il Comune continuerà a contribuire nelle spese ordinarie del consorzio nella misura del 50% della spesa per la manutenzione ordinaria come già avveniva per i singoli consorzi precedentemente costituiti.

I L C O N S I G L I O

Udita la relazione del Presidente,

Visto il D.L. 1.9.1918 n. 1446;

All'unanimità, a voti palesi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) approvare la costituzione del consorzio unico per la manutenzione delle strade vicinali del Comune di Grosseto, comprendente i gruppi di strade già oggetto dei nove consorzi esistenti nel Comune, approvandone nel contempo le perizie di spesa delle opere necessarie, le planimetrie, gli elenchi degli utenti, i piani di riparto della spesa tra i medesimi ed il relativo Statuto approntato dalla Giunta Municipale e dalla stessa deliberato con atto 24.6.1965 n.1010, apportando al medesimo le modifiche proposte dall'Assessore Amarugi, nel testo allegato;

2) approvare il concorso dell'Amministrazione Comunale nelle spese per la manutenzione ordinaria nella misura del 50 %, dando atto che l'onere sarà imputato ad apposito stanziamento del bilancio per l'esercizio 1966 e per gli esercizi successivi.

STATUTO PER IL CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI - COMUNE DI GROSSETO

CAPO I°

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

ART. 1

Per iniziativa del Comune di Grosseto e su conforme determinazione delle varie assemblee è costituito, in base all'art. 1 del D.L. 1.9.1918 n. 1446, ed in relazione del disposto dell' Art.14 della legge 12.2.1958 n.126, il Consorzio riunito fra gli utenti delle strade vicinali ricadenti nel territorio del Comune di Grosseto, che qui appresso viene descritto per gruppi di strade sia agli effetti tecnici che amministrativi:

- 1° Gruppo - "Marrucheto - Pollino" concernente le strade indicate nella relativa planimetria con i numeri 11 e 19;
- 2° Gruppo - "Vallemaggiore" concernente ecc. i nn.44-25-42-56,
- 3° Gruppo - "Strillaie - Principina" concernente ecc. nn.3-4-5-6-7-8-9-10;
- 4° Gruppo - "Vallerotana" concernente ecc. i nn.4-6-7;
- 5° Gruppo - "Querciole" concernente ecc. il n.21,
- 6° Gruppo - "Trappola" concernente il n.19,
- 7° Gruppo - "Poggiale" concernente i nn. 1-21-lett.A
- 8° Gruppo - "Quercesecca" concernente i nn. 2/20
- 9° Gruppo - "San Carlo" concernente ecc. i n.1/A

Sono compresi nel vincolo consortile tutti i beni inclusi nel comprensorio indicati nelle allegate planimetrie e quindi tutte le aziende agricole industriali e commerciali ivi comprese.

Potranno essere in seguito ammessi a far parte del consorzio anche gli utenti di altre strade vicinali purché ne facciano domanda al consorzio stesso dichiarando di accettare il presente statuto ed ottenere dal Comune di Grosseto il contributo nella misura e nei modi accordati al consorzio.

DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 2

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI DEL COMUNE DI GROSSETO"

SCOPO DEL CONSORZIO

ART. 3

Lo scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione o sistemazione e quindi alle necessarie opere di straordinaria od ordinaria manutenzione delle strade suddette.

DURATA DEL CONSORZIO

ART. 4

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato. Cesserà comunque :

- 1° - qualora dovesse cessare l'uso pubblico delle strade;
- 2° - qualora le strade dovessero essere classificate fra le Comunali, provinciali o statali;
- 3° - qualora le strade dovessero essere soppresse o abbandonate.

SEDE DEL CONSORZIO

ART. 5

Il Consorzio, qualora non sia stabilito diversamente con atto del consiglio di Amministrazione, avrà la propria sede presso la sede del Comune di Grosseto.

CAPO II°

GLI UTENTI

ART. 6

Sono utenti delle strade vicinali, e quindi consorziati, i titolari degli immobili ed attività di cui all'Art.1 intendendosi per tali i rispettivi proprietari, oppure gli usufruttuari, gli enfiteuti, quali risultano dagli elenchi allegati. Fanno comunque parte del Consorzio tutti i proprietari o possessori di terreni con o senza fabbricati o di diritti immobiliari i quali fanno o possono fare uso delle suddette strade per accedere ai rispettivi fondi.

VINCOLI

ART. 7

Il vincolo sociale dura sino a che ha vita il consorzio ed è vincolo reale limitatamente ai terreni ed agli altri beni (attività industriali e commerciali) situati nel comprensorio consorziale.

Ogni consorziato consente in linea di massima alle occupazioni occorrenti per eventuali varianti della strada consorziata, da effettuare dietro equo compenso da stabilire in accordo tra i competenti organi del Consorzio ed il titolare della proprietà del fondo interessato, salvo l'intervento di legge da parte dell'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, per i fondi sottoposti alla riserva di dominio a favore dell'Ente stesso.

Gli accessi ai fondi dei Consorziati tramite strade secondarie private saranno aperti sulla strada consorziata a cura e spese dell'interessato, ma con la osservanza delle norme tecniche che il Consorzio riterrà necessario imporre.

L'apertura dei nuovi accessi o lo spostamento di quelli esistenti non potranno essere eseguiti senza il consenso e l'approvazione del Consorzio che potrà comunque negarli per giustificati motivi.

MEZZI PER PROVVEDERE ALLE SPESE CONSORZIALI

ART. 8

Alle spese consorziali si provvede mediante:

- a) - i contributi ordinari degli Utenti;
- b) - il contributo ordinario del Comune o dei Comuni interessati alla sistemazione delle strade;
- c) - i contributi straordinari di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 1.9.1918 n.1446;
- d) - i canoni per occupazione del suolo;
- e) - eventuali sussidi o contributi statali;
- f) - la partecipazione alla tassa sui veicoli a trazione animale;
- g) - la partecipazione alla tassa erariale unica di circolazione;
- h) - le eventuali entrate straordinarie per donazioni, mutui, movimenti di capitali.

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI

ART. 9

Il Consorzio avrà una amministrazione unica ed un unico bilancio.

Saranno però tenuti divisi, gruppo per gruppo, tanto i ruoli degli utenti quanto le entrate e le spese inerenti a ciascun gruppo di strade.

La ripartizione dei contributi ordinari a carico degli utenti viene fatta per ciascuno di essi sulla base dei centesimi in rapporto all'entità delle singole aziende, alla loro natura, al loro reddito ed alla distanza delle aziende stesse dall'inizio della strada, cioè in relazione alla percorrenza che l'utente deve effettuare nella strada per accedere al proprio fondo.

CALCOLO DEI CONTRIBUTI DEL COMUNE E DELLE QUOTE DEGLI UTENTI

ART. 10

Stabilito in bilancio l'ammontare presunto delle spese, si toglieranno da tale ammontare l'eventuale avanzo di amministrazione, le quote di partecipazione alla tassa sui veicoli a trazione animale e al contributo integrativo di utenza stradale, nonché le eventuali entrate straordinarie.

Sulla rimanenza si calcolerà il contributo del Comune.

La somma residua verrà divisa fra gli utenti secondo il piano di ripartizione della spesa.

Si compila così il ruolo degli utenti che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e reso esecutivo dall'Intendenza di Finanza ai sensi dell'art. 7 del D.L. 1 settembre 1918 nn. 1446 e successive modificazioni e che sarà posto in riscossione nei modi e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette.

CAPO III°

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 11

Il consorzio e' amministrato dai seguenti Organi :

- 1° L' ASSEMBLEA
- 2° IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- 3° IL PRESIDENTE

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 12

L'assemblea è costituita da tutti i titolari di immobili ed attività industriali o commerciali che risultano iscritti nell'elenco degli utenti di cui all'art. 6, nonché dal Comune, (o dai Comuni) che contribuiscono alle spese consorziali.

Ogni titolare, iscritto nell' elenco degli utenti, ed il Comune (od i Comuni consorziati) ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del contributo corrisposto,

I proprietari iscritti pro indiviso sono considerati come un solo proprietario ed hanno diritto ad un solo voto.

Per il Comune (o i Comuni) le società, i minorenni, gli inabilitati, hanno diritto al voto i rispettivi rappresentanti.

Per il fallito e per il sottoposto ad amministrazione giudiziaria hanno diritto al voto il curatore o l' Amministratore.

Ogni utente, mediante delega scritta, può farsi rappresentare all'assemblea di volta in volta da un componente della propria famiglia, che abbia compiuto il 21° anno di età.

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA

ART.13

Le riunioni dell' assemblea sono ordinarie o straordinarie.

L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all' anno e cioè entro il mese di novembre per deliberare sul bilancio preventivo e sulla nomina dei revisori del conto, od entro il mese di marzo per l'approvazione dell' esercizio precedente.

L'assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi tempo per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da almeno 1/3 degli utenti, oppure a richiesta del Sindaco del Comune sede del Consorzio.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo almeno entro 10 giorni dalla data della richiesta.

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

ART.14

La convocazione dell' assemblea e' fatta mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio dei singoli utenti a mezzo posta o di messo comunale.

L' avviso, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Tuttavia nei casi d'urgenza basterà che l' avviso sia fatto pervenire o consegnato almeno 24 ore prima.

VALIDITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 15

Le assemblee sia ordinarie che straordinarie devono essere sempre convocate in prima e seconda convocazione.

Nella prima convocazione l' assemblea è validamente costituita con lo intervento della metà più uno degli utenti. Nella seconda convocazione da fissarsi nello stesso giorno e luogo della prima, ma ad una ora di distanza da quella, l'assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli utenti intervenuti.

Le sedute dell' assemblea di regola sono private. Possono essere pubbliche quando ciò sia richiesto da almeno 1/3 degli utenti purché non vengano trattate questioni concernenti persone.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

ART. 16

Le riunioni dell' assemblea sono presiedute dal Presidente del consorzio e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

DELLE DELIBERAZIONI E DELLE VOTAZIONI

ART. 17

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Per la modifica dello statuto del consorzio occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, aventi diritto al voto.

Per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione ciascuna scheda di votazione dovrà contenere tanti nominativi quanti sono quelli da eleggere meno due oppure tre a seconda che il consiglio sia composto sino a 10 o più di 10 componenti.

Per la nomina dei revisori dei conti ciascuna scheda di votazione non potrà contenere più di due nominativi. Gli eventuali nominativi scritti in più nelle schede, oltre quelli da indicare, si avranno come non scritti.

Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si computano invece coloro che dichiarino di astenersi dalla votazione, quantunque di essi si tenga conto per determinare il numero necessario per rendere valida l'adunanza.

ART. 18

Le votazioni si effettuano in modo palese o a scrutinio segreto.

La votazione palese si fa per alzata di mano o per appello nominale.

Si può sempre eseguire la controprova per meglio constatare l'esito delle votazioni. La votazione a scrutinio segreto si fa mediante schede o con il sistema delle palline bianche e nere.

ART. 19

La votazione per appello nominale ha luogo solamente quando sia richiesto da almeno tre presenti.

ART. 20

Ogni volta che trattasi di deliberazioni concernenti persone, anche se la seduta è pubblica, deve adottarsi il sistema dello scrutinio segreto.

Di regola, nelle nomine a cariche od impieghi deve preferirsi il sistema della scheda a quello delle palline bianche e nere.

ART. 21

I risultati delle votazioni vengono riconosciuti e proclamati dal presidente con l'assistenza di due scrutatori e del segretario del consorzio.

ATTRIBUZIONI DELL' ASSEMBLEA**ART. 22**

Spetta all' assemblea di provvedere :

- a) alla nomina dei membri del consiglio di Amministrazione;
- b) alla nomina dei revisori del conto;
- c) all' approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- d) agli acquisti ed alienazioni immobiliari ed alle occupazioni permanenti del suolo stradale;
- e) agli impegni e vincoli oltre l'anno;
- f) all'approvazione dei progetti di lavori che eccedano l'ordinaria manutenzione delle strade e quella straordinaria ricorrente;
- g) alle proposte di variazioni dello statuto e dell'elenco degli utenti o relativo piano di ripartizione delle spese tra i medesimi;
- h) all'autorizzazione a stare in giudizio nelle vertenze di competenza del tribunale e di organi giudiziari superiori, od organi giurisdizionali;
- i) all'ordinamento degli uffici e servizi ed alla nomina del segretario e del personale impiegatizio con rapporto d'impiego a carattere di stabilità.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**ART. 23**

Il consiglio di amministrazione del consorzio e' costituito da tanti componenti quanti sono i gruppi delle strade consorziate e tenendo conto che ciascun gruppo deve essere rappresentato.

Il Sindaco del Comune di Grosseto od un suo delegato ed un rappresentante dell'E.M. possono essere eletti a membri del Consiglio di Amministrazione.

Ad ogni nuova adesione al consorzio di altri gruppi di strade vicinali si provvedera' alla integrazione del Consiglio di Amministrazione nominando un nuovo componente a rappresentanza del gruppo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni cinque anni, ma i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

I singoli componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**ART. 24**

Spetta al consiglio di amministrazione provvedere :

- a) alla fissazione delle riunioni dell' assemblea;
- b) alla preparazione dei bilanci ed alla presentazione dei consuntivi;

- c) a formulare proposte o comunque esprimere parere sulle tariffe delle conversioni di cui all' articolo 8 del D.L. 1/9/1918, n.1446 da deliberarsi dal Consiglio Comunale;
- d) all'approvazione dei ruoli per la riscossione dei contributi;
- e) a deliberare i progetti e la esecuzione dei lavori che non siano di competenza dell' assemblea;
- f) alle autorizzazioni a stare in giudizio nei casi in cui la competenza a decidere sia del Pretore;
- g) alla nomina dei salariati ed al conferimento di incarichi a termine;
- h) agli storni di fondi di spese ordinarie ed ai prelevamenti dal fondo di riserva;
- i) a deliberare intorno alle occupazioni temporanee di cui all'art.14 D.L. 1.9.1918, n.1446;
- l) a tutte le spese di ordinaria amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed alla nomina dei collaudatori;
- m) a deliberare in via di urgenza su tutti gli affari amministrativi e questioni giudiziarie che riguardino gli interessi del consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione della assemblea per la ratifica.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, nonche' tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettere da spedire per posta o da recapitarsi a mezzo di messo comunale, in tempo utile a ciascun componente.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono normalmente palesi.

Sono invece segrete quando cio' sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di deliberazioni concernenti persone o nelle quali siano interessati revisori dei conti ed amministratori o impiegati, oppure loro parenti ed affini.

IL PRESIDENTE

ART. 26

Il Presidente:

- a) convoca e presiede le assemblee degli utenti e le adunanze del consiglio di amministrazione e formula l'ordine del Giorno;
- b) da' esecuzione alle deliberazioni relative;
- c) stipula i contratti deliberati dai suddetti due organi;
- d) rappresenta il consorzio in giudizio e di fronte ai terzi;
- e) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'amministrazione del Consorzio;
- f) vigila sul funzionamento degli uffici e servizi consortili;
- g) propone al consiglio di amministrazione la manutenzione della strada, qualora l'organico non preveda la nomina di uno o più cantonieri.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE IN CASO DI IMPEDIMENTO

ART. 27

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in mancanza dal Consigliere piu' anziano.

NOMINA DEL SEGRETARIO

ART. 28

La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea del Consorzio.
 Nell'atto di nomina sarà stabilita la misura dell'eventuale retribuzione o compenso e le modalità di prestazione del lavoro.

FUNZIONI DEL SEGRETARIO

ART. 29

Il Segretario del Consorzio :

- a) provvede a tutti i lavori di ufficio del consorzio rispondendone personalmente a tutti gli effetti;
- b) assiste alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione redigendo i relativi processi verbali;
- c) firma assieme al Presidente i verbali di riunioni, i mandati di pagamento e le reversali di incasso;
- c) provvede alla regolare pubblicazione delle deliberazioni, al loro tempestivo invio alla Prefettura e a tutto quanto è connesso con il funzionamento del consorzio secondo le direttive del Presidente.

REVISORI DEL CONTO

ART. 30

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre fra i consorziati o scegliendoli fra persone esperte in materia, anche al di fuori dei consorziati e durano in carica un anno.

Essi svolgono le stesse funzioni dei revisori dei conti consuntivi del Comune.

FINANZA E CONTABILITA' - ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 31

L'esercizio finanziario del consorzio va dal 10 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

SERVIZIO DI RISCOSSIONE CONTRIBUTI E SERVIZIO DI TESORERIA.

ART. 32

Il servizio di esazione dei contributi, a mezzo di ruoli, viene effettuato tramite l'esattore comunale ed il servizio di Cassa è affidato pure al Tesoriere comunale ma con deliberazione da sottoporsi alla approvazione della assemblea. Tali servizi potranno essere affidati ad un istituto di credito che non sia lo stesso esattore tesoriere comunale.

ESECUZIONE DEI LAVORI E FORNITURE - MODALITA'

ART. 33

I lavori di valore superiore alle lire 1.000.000 vengono eseguiti normalmente in appalto mediante asta pubblica o licitazione privata.

Così dicasi per le forniture. E' fatta salva la facoltà dell'as-

semblea e del Consiglio di Amministrazione di deliberare o autorizzare altre modalità di esecuzione, quando risultino piu' convenienti e vantaggiose per l' Ente.

NORME FINALI - PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI ED INVIO AL PREFETTO

ART. 34

Le deliberazioni dell' assemblea e del consiglio di amministrazione vengono pubblicate all' albo Pretorio del Comune per 15 giorni ed inviate alla Prefettura entro 8 giorni dalla data della loro adozione a pena di decadenza. Esse diventano esecutive ultimata la pubblicazione.

Il Prefetto tuttavia potrà annullarle in tutto o in parte per motivi di legittimità, entro 20 giorni dal loro arrivo in Prefettura.

Per le deliberazioni di fissazione delle riunioni dell'assemblea, non occorre pubblicazione.

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI NELLE MORE DEI GIUDIZI NEL CASO DI RICORSI

ART. 35

Gli eventuali ricorsi sia contro i provvedimenti del Comune sia contro quelli del Consorzio, non sospendono nelle more del giudizio la esecutività dei medesimi salvo diversa decisione della competente autorità.

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

ART. 36

Per quanto non è previsto nel presente statuto, si intendono estese, in quanto applicabili al funzionamento del consorzio, le disposizioni della legge Comunale e Provinciale.

CESSAZIONE DEL CONSORZIO

ART. 37

Qualora si verifichi la cessazione del transito pubblico in qualsiasi gruppo delle strade consorziate dovrà essere convocata l' assemblea per esprimere l' intenzione degli utenti di trasformare o meno il consorzio da consorzio per la manutenzione di strada privata soggetta a servitù di pubblico passaggio in quello per la manutenzione di strada vicinale non soggetta.

Per l'eventuale trasformazione del consorzio dovrà osservarsi la procedura di cui all' art.2 del D.L. 1/9/1918, n.1446.

NORMA TRANSITORIA - PRESIDENZA DELLA PRIMA RIUNIONE DELL' ASSEMBLEA

ART. 38

La prima riunione dell' assemblea, dopo la costituzione del consorzio è convocata e presieduta dal Sindaco di Grosseto o da un suo delegato con la assistenza del Segretario Comunale.